Deliberazione della Giunta esecutiva n. 90 di data 28 luglio 2014.

Oggetto: Autorizzazione in deroga al progetto di "Realizzazione di una chiesetta in loc. Cornisello sulla p.f. 1965/2 C.C. Carisolo II in deroga all'art. 5.1.16 del Piano del Parco ai sensi dell'art. 37.2".

#### Il Relatore comunica:

Il Comune di Carisolo, in qualità di proprietario dell'area e del futuro manufatto, con nota di data 8 luglio 2014, prot. n. 3272, ns. prot. n. 3141V/5 di data 8 luglio 2014, ha richiesto l'autorizzazione in deroga al Piano del Parco per la realizzazione di una chiesetta in loc. Cornisello sulla p.f. 1965/2 C.C. Carisolo II.

Il manufatto in oggetto della presente deroga nasce dall'esigenza dell'Amministrazione del Comune di Carisolo di offrire ai cittadini un luogo di ritrovo per la celebrazione di funzioni per Associazioni, Gruppi ed altro. Il nuovo manufatto verrebbe inserito in una naturale nicchia creata con un masso e una scaglia granitica già presenti sul posto. Si andrebbe ad introdurre una crosta a spacco naturale di dimensioni massime 4.00X2.50m. e montanti di sostegno in profili d'acciaio che andrebbero a creare un'altezza utile di passaggio 2.05 m.. I profili avranno sezione piena da 6\*6 cm. In numero di 4 per ogni appoggio. Saranno collocati due ulteriori profili singoli orizzontali per ricreare il simbolo della croce.

Il progetto elaborato dall'arch. Ida Cereghini dello Studio Tecnico ing. Michele Cereghini di Pinzolo, e depositato presso il Parco, è composto da:

- 1. cartografia;
- 2. documentazione fotografica;
- 3. elaborati grafici;
- 4. relazione illustrativa;
- 5. relazione paesaggistica.

In data 14 luglio 2014 l'arch. Ida Cereghini ha depositato la relazione geologica e lo studio di compatibilità redatti dal dott. geol. Giuliano Lorenzetti con studio tecnico a Pinzolo.

In data 15 luglio 2014 il dott. Matteo Viviani dell'Ufficio Tecnico ambientale del Parco Naturale Adamello Brenta ha redatto lo studio Valutazione di Incidenza ambientale.

L'opera in parola contrasta con l'articolo 5.1.16 delle Norme di Attuazione della Variante 2009 al Piano di Parco, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2595 del 19 novembre 2010, nonché con l'articolo 6.1.17 del nuovo piano territoriale che ha superato la III adozione da parte del Comitato di Gestione del Parco con deliberazione n. 12 di data 20 giugno 2014, ed in via di approvazione definitiva da parte della Giunta provinciale.

Viste le Norme di Attuazione della variante 2009 del Piano di Parco, ed in particolare:

- a) l'articolo 2.5. che prevede "dall'entrata in vigore del Pdp, cessano di avere efficacia gli strumenti urbanistici vigenti di grado subordinato al Piano Urbanistico provinciale e che, pertanto, ai fini dell'ottenimento della concessione edilizia, qualsiasi opera deve risultare conforme al PdP";
- b) l'articolo 5.1.16 che prevede il divieto per: "gli interventi edilizi ex novo. ad eccezione di quelli appositamente previsti nelle singole riserve per il recupero del patrimonio esistente e la ricostruzione sugli antichi ruderi, con le indicazioni di cui all'Art. 34 delle presenti Norme; in deroga sono ammesse le costruzioni funzionali alla gestione dei flussi viari e dei servizi del Parco, autorizzate nell'ambito dei programmi annuali di gestione, e quanto previsto agli articoli 19 e 34, nonché l'allestimento di strutture mobili e occasionali a supporto di manifestazioni autorizzate dalla Giunta esecutiva".
- c) l'articolo 37.2 che prevede "per il tramite dei Programmi annuali di gestione si può eccezionalmente derogare alle indicazioni del PdP solo per interventi relativi ad opere pubbliche o di interesse pubblico nei casi e con le modalità di Legge".

Vista la legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 e s.m. (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), ed in particolare i seguenti articoli:

# a) l'articolo 114 (titolo V, capo IV) comma 2, 3 e 4

- " 2. Per le opere pubbliche di competenza delle comunità e dei comuni contrastanti con i loro strumenti di pianificazione l'autorizzazione a derogare è accordata dall'organo competente all'adozione dello strumento di pianificazione interessato, salvo che per gli interventi in contrasto con la destinazione di zona, per i quali l'autorizzazione dell'organo competente deve essere seguita dal nulla osta della Giunta provinciale.
- 3. L'autorizzazione della Giunta provinciale è preceduta dalla pubblicazione all'albo della Provincia della richiesta di deroga e dal deposito del progetto presso gli uffici della struttura provinciale competente in materia di urbanistica per un periodo non inferiore a venti giorni, entro i quali chiunque può presentare osservazioni. Per le opere pubbliche di competenza dei comuni autorizzate dal consiglio comunale si applica il comma 3 dell'articolo 112.
- 4. Le varianti al progetto assentito in deroga sono sottoposte a un nuovo procedimento di deroga ai sensi dei commi 1 e 2, a eccezione di quelle che rientrano nei limiti indicati all'articolo 107 nonché di quelle che prevedono modifiche in diminuzione dei valori di progetto, le quali sono preventivamente comunicate al comune".

### b) l'articolo 112, ai commi 3 e 4

"3. La realizzazione in deroga di opere d'interesse pubblico e di opere pubbliche diverse da quelle previste dall'articolo 114, anche per gli interventi soggetti a denuncia d'inizio di attività, è subordinata al rilascio della concessione edilizia previa autorizzazione del consiglio comunale, che si esprime dopo aver acquisito il parere della CPC reso limitatamente alle tipologie d'intervento edilizio di particolare rilevanza di cui all'articolo 8.

- 4. Il rilascio della concessione in deroga ai sensi del comma 3 è subordinato, oltre che all'autorizzazione del consiglio comunale, al nulla osta della Giunta provinciale, nel caso di opere in contrasto con la destinazione di zona; in tal caso il parere della CPC si configura anche come atto istruttorio e consultivo per la decisione della Giunta provinciale. In tal caso l'autorizzazione del consiglio comunale è preceduta dalla pubblicazione all'albo della richiesta di deroga e dal deposito del progetto presso gli uffici del comune per un periodo non inferiore a venti giorni, entro i quali chiunque può presentare osservazioni; il comune trasmette alla Provincia le osservazioni presentate nel periodo di deposito. Per gli impianti a rete e relative strutture di servizio in contrasto con la destinazione di zona che interessano il territorio di un solo comune, rimane ferma l'applicazione delle procedure di cui al comma 3."
- c) l'articolo 37, comma 3 bis, riguardante disposizioni di coordinamento con la L.P. 23 maggio 2007 n.11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette)

"La disciplina relativa all'esercizio dei poteri di deroga di cui al titolo V, capo IV, si applica anche con riguardo ai piani dei parchi. In tal caso, ferme restando le procedure per la richiesta ed il rilascio del titolo edilizio, le funzioni del consiglio comunale sono svolte dalla giunta esecutiva del parco ed il parere della CPC è sostituito dal parere della struttura provinciale competente in materia di tutela del paesaggio".

Esaminati attentamente gli elaborati progettuali in atti.

### Considerato che:

- nel Programma annuale di Gestione 2014, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2827 di data 30 dicembre 2013, è stata inserita la proposta di deroga concernente il progetto per la realizzazione di una chiesetta in loc. Cornisello sulla p.f. 1965/2 C.C. Carisolo II;
- l'opera si deve intendere in contrasto con la destinazione di zona pertanto la procedura si conclude con la deliberazione della Giunta provinciale che rilascia il nulla osta ai sensi dell'art. 112 della L.P. n. 1/2008 s.m.;
- con deliberazione n. 170 di data 28 maggio 2014 la Commissione per la Pianificazione territoriale e tutela del paesaggio della Comunità delle Giudicarie ha concesso l'autorizzazione paesaggistica per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto;
- con nota del Direttore dell'Ufficio Biotopi e rete natura 2000, prot. n. S175/U265/14/303217/17.11.3/ER/58-H di data 5 giugno 2014, il Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette ha comunicato, ai sensi dell'art. 16 del D.P.P. n. 50-157/Leg. del 3 novembre 2008, che il procedimento si è concluso con esito positivo;
- con nota di data 14 luglio 2014 prot. n. S013/2014/378254/18.2.4 il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia autonoma di Trento ha richiesto il parere di merito ai Servizi Bacini Montani, Geologico, Prevenzione Rischi e all'I.S. PER LA PROGRAMMAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE che potrà essere espresso in Conferenza dei Servizi

- convocata dal Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia autonoma di Trento;
- atteso che tale parere, pur essendo stata espletata la conferenza dei Servizi in data 22 luglio 2014, non è ancora pervenuto allo scrivente Parco;
- con nota di data 16 luglio 2014, prot. n. S013/2014/385161/18.2.5 il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia autonoma di Trento ha richiesto al Comune di Carisolo l'integrazione del progetto con uno studio di compatibilità di cui all'art. 17 delle Norme di Attuazione del PGUAP e con la relazione geologica;
- non è ancora pervenuto il parere del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia autonoma di Trento ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 37 comma 3 bis, 112 e 114 della L.P. n. 1/2008 e s.m.;
- ai sensi dell'art. 112 comma 4 della L.P. n. 1/2008 s.m, dal 8 luglio 2014 al 28 luglio 2014 è stata pubblicata all'Albo del Parco Naturale Adamello Brenta la richiesta di deroga con la possibilità ai terzi di consultare il progetto presso l'Ufficio Tecnico - ambientale del Parco e presentare eventuali osservazioni;
- in tale periodo di pubblicazione non è stata presentata alcuna osservazione relativa al progetto.

Vista l'esigenza dell'Amministrazione del Comune di Carisolo di offrire ai cittadini un luogo di ritrovo per la celebrazione di funzioni per Associazioni, Gruppi ed altro;

Visto che l'intervento in oggetto risulta rispettoso dell'ambiente in quanto vengono utilizzati materiali analoghi a quelli presenti in loco creando un armonioso inserimento nel contesto esistente;

Si propone di autorizzare, per le motivazioni sopraccitate, la realizzazione di una chiesetta in loc. Cornisello sulla p.f. 1965/2 C.C. Carisolo II in deroga al Piano del Parco (art. 5.1.16, delle norme di attuazione del P.D.P), secondo quanto previsto dal progetto depositato, ed ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 37 comma 3 bis, 112 e 114 della L.P. n. 1/2008 e s.m..

Tutto ciò premesso,

### LA GIUNTA ESECUTIVA

- visti gli atti citati in premessa;
- vista la legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 e s.m. (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) ed il suo regolamento approvato con D.P.P. n. 18-50/Leg. di data 13 luglio 2010;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2595 del 19 novembre 2010 relativa all'approvazione della variante 2009 al Piano di Parco del Parco Adamello Brenta;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 30 dicembre 2013, n. 2827, che approva il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, il

- bilancio pluriennale 2014 2016, il Programma annuale di gestione 2014 del Parco Naturale Adamello Brenta in conformità alle direttive provinciali emanate in materia con deliberazione della Giunta provinciale n. 2268 del 24 ottobre 2013;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 16 giugno 2014, n. 980 che approva l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016 dell'Ente Parco Adamello-Brenta;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 16 giugno 2014, n. 981, che approva la Variante al Programma annuale di gestione 2014 del Parco Naturale Adamello-Brenta;
- vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive modificazioni;
- visto il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del Piano del Parco (articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)";
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

## delibera

- 1. di autorizzare, per le motivazioni citate nel preambolo, la realizzazione di una chiesetta in loc. Cornisello sulla p.f. 1965/2 C.C. Carisolo II in deroga al Piano del Parco (art. 5.1.16, delle norme di attuazione del P.D.P), secondo quanto previsto dal progetto depositato, ed ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 37 comma 3 bis, 112 e 114 della L.P. n. 1/2008 e s.m., subordinatamente all'emissione del parere favorevole della Conferenza dei Servizi e del parere urbanistico da parte del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia autonoma di Trento, e eventuali relative prescrizioni;
- 2. di prendere atto che:
  - il procedimento in oggetto si conclude con il rilascio del nulla osta alla deroga da parte della Giunta provinciale tramite propria deliberazione;
  - a tutt'oggi, non è arrivata agli uffici del Parco nessuna osservazione al progetto;
- 3. di determinare che l'esecutività della presente deliberazione è subordinata all'acquisizione del previsto parere favorevole del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia autonoma di Trento ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 37 comma 3 bis, 112 e 114 della L.P. n. 1/2008 e s.m. che acquisirà anche le risultanze della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 22 luglio 2014;
- 4. di trasmettere al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia autonoma di Trento il presente provvedimento;

- 5. di trasmettere copia del provvedimento al Comune di Carisolo in quanto parte interessata;
- 6. di dare atto che contro il presente provvedimento, sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - a) opposizione alla Giunta esecutiva, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi l.p. 23/1992;
  - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

RZ/lb

Adunanza chiusa ad ore 17.15

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente f.to Antonio Caola